

Regolamento della Commissione per le Pari Opportunità della Banca Popolare di Sondrio

Art. 1 - Istituzione e durata

- E' istituita, ai sensi della normativa contrattuale vigente, presso la Banca Popolare di Sondrio, la Commissione per le Pari Opportunità;
- I membri della Commissione rimangono in carica per un quadriennio e, comunque, fino alla nomina dei nuovi rappresentanti; i componenti possono essere rinnovati nella carica.

Art. 2 - Composizione

- La Commissione è presieduta dal Responsabile del Servizio Personale o da un suo delegato ed è composta da:
 - A) un rappresentante per ciascuna Organizzazione Sindacale firmataria del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro che abbia costituito, alla data di istituzione della Commissione o di rinnovo delle candidature, almeno una Rappresentanza sindacale aziendale;
 - B) da un numero paritetico di rappresentanti della Banca;
- La nomina dei componenti avviene su segnalazione delle rispettive parti interessate. In caso di cessazione dall'incarico, la parte interessata indicherà un nuovo rappresentante che rimarrà in carica fino alla scadenza del mandato del sostituito.

Art. 3 -Permessi dei rappresentanti.

- Viene riconosciuto un permesso aziendale retribuito relativamente alle ore dedicate dai componenti per partecipare alla suddetta Commissione.

Art. 4 - Finalità

- Alla Commissione compete:
 - individuare provvedimenti idonei alla realizzazione delle Pari Opportunità;
 - promuovere interventi idonei a facilitare il reinserimento delle lavoratrici dopo l'assenza per maternità e a salvaguardarne la professionalità;
 - promuovere iniziative volte a rimuovere eventuali comportamenti lesivi delle libertà personali, ivi compresi quelli relativi alle molestie sessuali;
 - valutare eventuali fatti segnalati, riguardanti azioni di discriminazione diretta e/o indiretta sul piano lavorativo e professionale e formulare proposte in merito.

Art. 5 - Modalità di funzionamento.

- La Commissione può validamente deliberare quando sia presente la metà più uno dei componenti;
- Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei voti espressi dai presenti;
- La Commissione si riunisce semestralmente;
- La Commissione è convocata dal Presidente, anche su richiesta di almeno 3 componenti;
- La convocazione ordinaria è effettuata almeno 10 giorni prima e contiene l'ordine del giorno predisposto a cura del Presidente; eventuale convocazione straordinaria può essere effettuata, quando ne ricorrano i presupposti e vi sia motivo di urgenza, in un tempo inferiore a quello sopra stabilito. Qualora uno o più dei rappresentanti sia

impossibilitato a presenziare alla riunione della Commissione, il medesimo provvederà a comunicare al Presidente il nominativo del sostituto che dovrà comunque essere un dipendente della Banca;

- Ogni riunione della Commissione viene verbalizzata.
Il verbale contiene le presenze, gli argomenti trattati, le decisioni assunte.

Art. 6 - Risorse.

- La banca fornirà alla Commissione le informazioni e i dati previsti dalla legge o da disposizioni contrattuali necessari per lo svolgimento dei compiti attribuiti.
- Per il perseguimento delle finalità di cui al precedente art. 4, la Commissione utilizza eventuali fondi messi a disposizione da fonti pubbliche.

Art. 7 -Rapporto tra Commissione e contrattazione decentrata.

- Le proposte formulate dalla Commissione atte a creare effettive condizioni di Pari Opportunità, compresi eventuali pareri discordanti espressi dai componenti, sono trasmesse alla Direzione generale della banca e alle Organizzazioni Sindacali.
- La Direzione generale della banca e le Organizzazioni Sindacali sono tenute a prendere in esame tali proposte e a comunicare alla Commissione le determinazioni assunte, entro 90 giorni dalla data di trasmissione.